



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Via Gambara, 40 - 25100 Brescia

Tel. 030/7672111 - mail tribunale.brescia@giustizia.it

Presidenza

Prot 4008

Brescia, 25 novembre 2020

Signor Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Brescia

Signori Direttori Amministrativi e Funzionari
responsabili delle cancellerie
Sede e Uffici dei Giudici di Pace

e, p.c.

Responsabile ufficio spese pagate dall'Erario
Sede

Oggetto: Attuazione dell'art. 37 bis del decreto Legge 16/7/20 n.76 – trasmissione telematica delle istanze di liquidazione onorari dei difensori.

Com'è noto, l'art. 37-bis del decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto il deposito presso la Cancelleria del magistrato competente delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio - di cui al D.P.R. n. 115/2002 - esclusivamente mediante modalità telematica, individuata e regolata con provvedimento del direttore generale del D.G.S.I.A. (allegato).

Tale provvedimento, individua la trasmissione telematica mediante l'applicativo "LSG" (portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia) e, in via alternativa - per le richieste relative a prestazioni in materia civile - tramite le funzionalità del P.C.T.

E' il caso di precisare che simili modalità operative sono già in atto presso questo Tribunale dal 15/9/2017.

In attuazione della norma che rende esclusiva la modalità di deposito telematico si rende necessario disporre quanto segue.

SETTORE PENALE

Proposizione delle istanze di liquidazione onorari:

Le istanze di liquidazioni del settore penale saranno ricevute dalle cancellerie GIP, dibattimento penale e Giudice di Pace tramite l'applicativo SIAMM.

L'utente utilizza il servizio "LSG", noto anche con la denominazione "Istanza Web".

Affinché le istanze possano considerarsi "giuridicamente validate", i file prodotti in formato pdf devono trasmettersi verso la casella di posta elettronica certificata del Sistema (istanzaweb.siamm@giustiziacert.it) mediante PEC.

Le istanze di liquidazione onorari che perverranno a partire dal tramite la piattaforma "LSG", ma non mediante il canale PEC (dunque, non validate giuridicamente), saranno rifiutate dalle Cancellerie.

Per una corretta individuazione del procedimento e del giudice competente ad emettere il decreto liquidazione, si chiede di porre la massima attenzione ai dati inseriti; in particolare, oltre all'indicazione esatta dell'ufficio competente e degli imputati, si evidenzia che per le istanze GIP il registro corrispondente è "MOD. 20"; per le istanze dibattimentali, il registro corrispondente è "MOD. 16" alle quali è sempre associato il numero delle notizie di reato "MOD. 21" per i noti e "MOD. 44" per gli ignoti.

Le istanze di liquidazione trasmesse mediante il sistema "istanza web" devono contenere la documentazione seguente:

- A) Difensori di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (P.S.S.)**
- Istanza di liquidazione e nota spese con dettagliata indicazione delle spese vive sostenute e relativa documentazione;
 - Istanza di ammissione della parte al P.S.S.;
 - Decreto di ammissione al P.S.S. (o Delibera del C.O.A.);
 - In caso di subentro ad altro difensore, nomina del difensore istante e revoca del precedente difensore;
 - Autocertificazione di iscrizione nell'elenco di cui agli artt. 80 e 81 del T.U.S.G.;
 - Per il settore civile dei Giudice di Pace è necessario aggiungere l'estratto del provvedimento definitivo del procedimento.
- B) Difensore d'ufficio di imputato irreperibile:**
- Istanza di liquidazione e nota spese con dettagliata indicazione delle spese vive sostenute e relativa documentazione;
 - Ogni documento comprovante l'irreperibilità di fatto o dichiarata;
- C) Difensore d'ufficio di imputato non irreperibile:**
- Istanza di liquidazione e nota spese con dettagliata indicazione delle spese vive sostenute e relativa documentazione
 - Ogni atto relativo alla procedura infruttuosa per il recupero del credito.

Per quanta concerne le istanze di liquidazione onorari depositate in udienza, al fine di evitare possibili duplicazioni, la loro proposizione non dovrà essere ripetuta telematicamente per mezzo del portale LSG/Istanza Web.

Sara cura della Cancelleria del Patrocinio a spese dello Stato delle Sezioni Penali inserire dette istanze al SIAMM-SG per la loro successiva gestione.

Difensori di collaboratori di giustizia:

L'applicativo SIAMM non è programmato per gestire l'iter di competenza dell'ufficio giudiziario delle istanze proposte dai difensori dei collaboratori di giustizia. Tale tipologia di spesa è demandata alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, istituita presso il Ministero dell'Interno.

Per tali motivi, il deposito telematico delle istanze di liquidazione proposte dai difensori di collaboratori di giustizia non può essere effettuato tramite il portale LSG Istanza Web.

SETTORE CIVILE

La trasmissione telematica delle istanze di liquidazione per il settore civile per il Tribunale di Brescia è già in atto mediante la consolle del SICID; pertanto, allo stato attuale non si ritiene di modificare tale modalità operativa. Per il Giudice di Pace del circondario non esiste attualmente una piattaforma di acquisizione atti nel registro SIGP, pertanto le istanze di liquidazione verranno trasmesse mediante il portale LSG Istanza Web.

Le istanze devono contenere la documentazione seguente:

- Istanza di liquidazione e nota spese con dettagliata indicazione delle spese vive sostenute e relativa documentazione;
- Istanza di ammissione della parte al P.S.S.;
- Decreto di ammissione al P.S.S. (o Delibera del C.O.A.);
- In caso di subentro ad altro difensore, nomina del difensore istante e revoca del precedente difensore;
- Autocertificazione di iscrizione nell'elenco di cui agli artt. 80 e 81 del T.U.S.G.;
- Estratto del provvedimento definitivo del procedimento;

Certificazione del sostituto d'imposta:

Il portale web "LSG", effettuata la registrazione in sede di prima accesso, oltre a consentire l'invio delle proprie istanze di liquidazione e monitorarne l'iter di lavorazione, **permette eli effettuare il "download" dell'annuale certificazione del sostituto d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.**

Pertanto, attesa l'obbligatorietà per i difensori di registrarsi al portale "LSG", a partire dal prossimo anno (**emissione delle CU-2021 per l'anno d'imposta 2020**), le Certificazioni Uniche conseguenti a pagamenti derivanti da provvedimenti di liquidazione onorari emessi del Tribunale ordinario di Brescia non saranno più recapitate ai singoli sostituti di imposta che, nel corso del periodo di imposta considerato, avranno percepito redditi conseguenti ad attività di difensore. **Ciascun difensore, infatti, per mezzo del portale "LSG", potrà "scaricare" la propria Certificazione Unica in seguito ad avviso generico che sarà pubblicato nella sezione "Notizie e Comunicati" del sito web istituzionale del Tribunale ordinario di Brescia.**


Tanto premesso, si confida nella consueta e cortese collaborazione di tutti gli attori interessati alla gestione delle istanze di liquidazione onorari, riservandone l'estensione anche ad altre tipologie di beneficiari, in una prospettiva di sempre maggiore efficienza del sistema dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, soprattutto nelle attuali difficili circostanze.

Con vite unite

La Dirigente amministrativa
Antonella Gioffi



Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

AC/PL/h
Allegati: 1)

*Ai Signori Presidenti
delle Corti d'Appello – LORO SEDI*

*Ai Signori Procuratori Generali presso
le Corti di Appello– LORO SEDI*

*Ai Signori Presidenti dei Tribunali
anche in qualità di coordinatori degli
uffici dei Giudici di Pace del
Circondario – LORO SEDI*

*Ai Signori Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni –
LORO SEDI*

*Ai Signori Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza – LORO
SEDI*

*Ai Signori Procuratori della Repubblica
LORO SEDI*

*Ai Signori Procuratori presso i
Tribunali per i Minorenni – LORO SEDI*

*Ai Signori Magistrati Referenti
Distrettuali per l'Informatica - settore
civile e penale presso le Corti d'Appello
- LORO SEDI*

E, p.c.,

Al Signor Capo di Gabinetto

*Alla Signora Capo Dipartimento per gli
Affari di giustizia*

*Alla Signora Capo Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi*



Al Signor Capo dell'Ispettorato Generale

Ministero della Giustizia – ROMA

Al Consiglio Nazionale Forense – ROMA

Ai Signori Dirigenti C.I.S.I.A.

Nonchè, p.o.c.

*Al Signor Primo Presidente
della Corte di Cassazione – ROMA*

*Al Signor Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione – ROMA*

*Al Signor Presidente del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche -
ROMA*

*Alla Procura Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo - ROMA*

Oggetto: pubblicazione sul Portale dei Servizi Telematici del provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia previsto dall'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Deposito telematico delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio.

Si comunica che in data 6 ottobre 2020 è stato pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (<https://pst.giustizia.it/PST/>) il provvedimento di questo Direttore Generale, che per comodità si allega, previsto dall'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con il quale sono state individuate e regolate le modalità telematiche per il deposito, presso la cancelleria del magistrato competente, delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

*Direttore Generale
Alessandra Cataldi*

Documento firmato in epigrafe digitalmente ai sensi del D.lvo 82/2005



Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede, al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

visto il d.lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il d.m. 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
 - a) **HTTPS**: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer;
 - b) **PDF**: Portable Document Format;



- c) **LSG**: Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia;
- d) **PST**: Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
- e) **SIAMM**: Sistema Informativo dell'Amministrazione;
- f) **Specifiche Tecniche**: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni.

ART. 3

(Modalità di accesso al Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia)

1. Il deposito con modalità telematica delle richieste di cui all'art. 1 avviene attraverso il servizio esposto sul LSG, salvo quanto previsto dall'art. 8.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Pubblica di cui all'articolo 5, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
3. L'accesso al LSG avviene previa registrazione dell'utente che prevede la compilazione dei campi obbligatori in apposita maschera.

ART. 4

(Compilazione della richiesta e allegazione della documentazione in forma di documento informatico)

1. La richiesta di cui all'art. 1 è compilata seguendo le istruzioni previste dalla Guida all'uso disponibile online sul sito LSG.
2. La richiesta di liquidazione è creata attraverso apposita funzionalità che prevede l'inserimento delle informazioni richieste dalla procedura informatizzata.
3. È possibile allegare due file contenenti documentazione necessaria al giudice per l'esame della richiesta presentata e per pronunciare il relativo decreto. I documenti allegati rispettano i seguenti requisiti:
 - a) sono in formato PDF;
 - b) non possono superare la dimensione massima di 10 Megabyte ciascuno.
4. La fase di compilazione si conclude quando, all'esito della registrazione della richiesta prevista dalla procedura informatizzata, il sistema genera un identificativo numerico univoco nazionale della stessa.

ART. 5

(Deposito della richiesta)

1. La richiesta ed i relativi allegati sono trasmessi all'Ufficio Giudiziario competente nel momento in cui l'utente utilizza la funzione 'download' disponibile al termine della procedura.

2. Contestualmente il sistema genera un file .pdf di riepilogo dei dati della richiesta di pagamento nel quale è attestata la data di deposito.
3. Il difensore può verificare lo stato della richiesta accedendo al LSG. Nella Guida all'uso sono elencati tutti gli stati con le relative casistiche. Tutte le modifiche dello stato della richiesta sono comunicate al depositante mediante l'invio di messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal medesimo nella procedura di registrazione di cui all'art. 3, co. 3.

ART. 6

(Gestione della richiesta)

1. Il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari ha a disposizione, tramite l'utilizzo dell'applicativo SIAMM-Spese di Giustizia-, apposite funzionalità per la gestione delle richieste pervenute tramite il LSG.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data sono visibili dal depositante sul LSG. L'esito è, altresì, comunicato al depositante mediante l'invio di messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal medesimo nella procedura di registrazione di cui all'art. 3, co. 3.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito le richieste ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 7

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano il protocollo di comunicazione HTTPS in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, delle Specifiche Tecniche.
2. Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri.

ART. 8

(Utilizzo del processo civile telematico)

1. Le richieste di liquidazione di cui all'art. 1 rivolte ai tribunali ordinari ed alle corti di appello per prestazioni in materia civile possono essere depositate, in alternativa, tramite le funzionalità del processo civile telematico.

ART. 9

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia